

CIRCOLARE INFORMATIVA
LUGLIO 2021

ENTRO	SCADENZE
Giovedì 15 luglio	<p><u>Ravvedimento omessi versamenti: entro 90 giorni</u></p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2021 (<u>art. 13 D.Lgs. 472/97</u>).</p> <p>Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,67% (oltre agli interessi legali).</p>
Venerdì 16 luglio	<p><u>Sospensione Covid-19: versamento quarta rata imposte di dicembre 2020</u></p> <p>Versamento della quarta rata delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali del mese di dicembre 2020 (<u>art. 2 DL 157/2020</u> trasfuso nell'<u>art. 13 quater DL 137/2020</u>).</p> <p>Riguarda i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; - esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019; - che esercitano le attività economiche sospese dal <u>DPCM 3 novembre 2020</u> a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; - che esercitano le attività dei servizi di ristorazione alla data del 26 novembre 2020, come zone arancioni o rosse; - che operano nei settori economici individuati nell'<u>All. 2 Decreto Ristori Bis</u>, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, alla data del 26 novembre 2020, come zone rosse.

	<p><u>Sostituti d'imposta</u></p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni, redditi di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente e lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente (maggio) (mod. F24; obbligo di modalità telematiche per i titolari di partita Iva).</p> <p>Codici tributo:</p> <p>1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio</p> <p>1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</p>
	<p><u>IVA: versamento quinta rata saldo 2020</u></p> <p>Versamento dell'imposta relativa all'anno precedente risultante dalla dichiarazione IVA annuale come quinta rata saldo IVA relativa al 2020.</p> <p>I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi possono eseguire il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione maggiorando le somme da versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.</p> <p>Codice tributo: 6099 - versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.</p>
	<p><u>IMU: ravvedimento operoso entro 30 giorni</u></p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della prima rata IMU, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2021 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo.</p> <p>Per i soggetti proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.</p>
	<p><u>Ravvedimento omessi versamenti: entro 30 giorni</u></p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2021 (<u>art. 13 D.Lgs. 472/97</u> per i soggetti contribuenti obbligati ai versamenti).</p> <p>Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali).</p>
	<p><u>Modello Redditi PF e SP 2021: versamento imposte</u></p> <p>Versamento della seconda rata, con interessi dello 0,18%, relativa al saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, e al 1° acconto di IRPEF, all'acconto</p>

	<p>dell'addizionale comunale, all'imposta sostitutiva per regime dei minimi e forfetario, alle altre imposte sostitutive dovute in base alla dichiarazione Redditi PF e SP. Riguarda le persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA.</p>
	<p><u>IVA: versamento soggetti in regime mensile</u></p> <p>Versamento dell'IVA riferita al mese di giugno. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi in riferimento all'IVA correlata ad operazioni su contratti di subfornitura, nel caso in cui per il pagamento del prezzo sia stato definito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. Riguarda i soggetti IVA in regime mensile.</p> <p>Codice tributo: 6006.</p>
	<p><u>Sospensione Covid-19: versamento quarta rata imposte di novembre 2020</u></p> <p>Versamento della quarta rata delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA relativi al mese di novembre 2020 (<u>art. 7 DL 149/2020</u>, trasfuso nell'<u>art. 13 ter DL 137/2020</u>).</p> <p>Riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'<u>art. 1 DPCM 3 novembre 2020</u>, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; - soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e zone rosse); - soggetti che operano nei settori economici individuati nell'<u>all. 2 DL 149/2020</u>, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
<p>Martedì 20 luglio</p>	<p>Imposte sui redditi, scadenza verso il rinvio al 15 settembre 2021:</p> <p>Dopo la proroga d'urgenza del termine ordinario del 30 giugno al 20 luglio, per i titolari di partita iva sui versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP e annesse imposte sostitutive si profila l'ipotesi di un'ulteriore rinvio al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni.</p>

<p>Lunedì 26 Luglio</p>	<p><u>Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT</u></p> <p>Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE con modalità esclusivamente telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.</p> <p>Categorie contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.; • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; <p>Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società.</p>
<p>Venerdì 30 luglio</p>	<p><u>Dichiarazione dei redditi 2021 cedolare secca: versamento con maggiorazione</u></p> <p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del saldo 2020. Per i titolari di contratti di locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva.</p> <p>N.B.: Non si applicano sanzioni e interessi per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso (<u>art. 20 DL 23/2020</u>).</p>
	<p><u>Modello Redditi PF e SP 2021: versamento con maggiorazione</u></p> <p>Versamento in unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40%, del saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale del 1° acconto di IRPEF, e dell'acconto dell'addizionale comunale, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione Redditi PF e SP. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA.</p> <p>Il versamento va fatto, utilizzando il Mod. F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA. Se il pagamento è rateizzato, sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. In ogni caso deve essere completato entro il mese di novembre.</p>